

CONTRATTO QUADRO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

TRA

l'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione, con sede in Bari alla Via Giulio Petroni n. 15/F.1 CF 06365770723, in persona del Direttore Amministrativo dott. Francesco Addante, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "ARTI",

E

_____, in persona di _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Contraente".

PREMESSO CHE

- l'ARTI è stata istituita con L.R. n. 1 del 7 gennaio 2004 quale ente strumentale della Regione Puglia;
- con successiva Legge Regionale n. 4 del 7 febbraio 2018 è stato approvato il riordino dell'Agenzia;
- nella sua qualità di ente strumentale ed organismo tecnico-operativo, ARTI realizza, per conto della Regione Puglia, attività relative a progetti finanziati dall'Unione Europea nell'ambito del POR Puglia 2014/2020 ovvero finanziati nell'ambito di programmi europei;
- per la realizzazione di tali attività ARTI necessita, in considerazione del limitato organico di cui dispone, di figure professionali ascrivibili alla categoria D1 del Contratto Collettivo del Comparto Regioni e Autonomie Locali, da impiegare a tempo determinato in dette attività;
- a tale scopo ha avviato una procedura aperta per la sottoscrizione di un accordo quadro, del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e con inversione procedimentale;
- in esito a tale procedura il Contraente è risultato aggiudicatario con Determinazione Dirigenziale _____.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici

1. Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Costituiscono altresì parte integrante sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati in quanto agli atti dell'ARTI, tutti i documenti di gara ed i relativi chiarimenti ed inoltre l'offerta economica e l'offerta tecnica presentate dal Contraente.
2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
 - a) dalle norme applicabili ai contratti della Pubblica Amministrazione;

- b) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative già emanate o che verranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- c) dalle disposizioni di cui al D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni e integrazioni;
- d) dalle linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione concernenti l'esecuzione degli appalti pubblici.

Articolo 2

Oggetto e valore economico del contratto quadro

1. ARTI affida al Contraente, che accetta, l'espletamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato a favore dell'ARTI mediante l'eventuale successiva conclusione di contratti individuali di lavoro per figure professionali ascrivibili alla categoria D1 del Contratto Collettivo Funzioni Locali, attualmente vigente, riservandosi l'ARTI la facoltà, in sede di esecuzione del servizio, anche di non richiedere l'attivazione di alcun contratto individuale di lavoro, senza possibilità per l'agenzia per il lavoro aggiudicataria di vantare alcuna pretesa.
2. Il servizio dovrà essere eseguito dal Contraente conformemente a quanto previsto e descritto dalla lettera d'invito, dal Capitolato Tecnico e dall'Offerta Tecnica del Contraente aggiudicatario, nonché alle condizioni e termini previsti nel presente contratto.
3. Il valore stimato del presente "contratto quadro" è di euro **238.738,19** da intendersi relativo alla fee d'agenzia nonché al netto dell'IVA e del rimborso della retribuzione, dei contributi INPS, dei premi INAIL e di quant'altro dovuto al lavoratore salvo diversamente specificato nell'allegato "Capitolato prestazionale". Detto importo, valutato sulla base dei dati storici di acquisto dell'Agenzia, ha carattere meramente presuntivo, atteso che il valore delle retribuzioni e contribuzioni relativo al personale somministrato e relativa fee d'agenzia sarà determinato sulla base delle prestazioni effettivamente richieste mediante emissione di specifici ordini di somministrazione che saranno emessi in ragione dell'effettivo fabbisogno del personale.

Articolo 3

Aumento o diminuzione. Estensione

1. ARTI ha la facoltà di apportare un aumento o una diminuzione nell'esecuzione del contratto fino alla concorrenza di un quinto, in più o in meno, del corrispettivo complessivo del presente contratto in applicazione di quanto previsto dal comma 12, art. 106, del D.Lgs. 50/2016.
2. In caso di aumento fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo del presente contratto, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel presente contratto.
3. In caso di diminuzione fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto, il Contraente non avrà diritto ad alcun compenso o indennità, oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite.

Articolo 4

Obblighi e adempimenti a carico del Contraente

1. Sono a carico del Contraente, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale

espletamento dell'oggetto contrattuale.

2. Il Contraente si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Offerta Tecnica, nonché nel presente contratto e a fornire le relative autorizzazioni di legge.
3. Il Contraente si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne ARTI da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme vigenti.
4. Il Contraente si impegna ad avvalersi di personale altamente specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.
5. Il Contraente si obbliga a consentire ad ARTI di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
6. Il Contraente si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione a ARTI di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

Articolo 5

Cauzione Definitiva

1. Il Contraente, ai sensi dell'articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016, ha costituito, preliminarmente alla stipula del contratto, una cauzione definitiva di € _____ (euro _____), mediante _____.
2. Tale cauzione è integralmente disciplinata dall'articolo 103 del D. Lgs. 50/2016 ed è conforme agli schemi tipo di cui all'articolo 103, comma 9 del D. Lgs. 50/2016.
3. La cauzione deve essere tempestivamente reintegrata qualora in corso d'opera essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata da ARTI.
4. Lo svincolo della cauzione è disciplinato dall'articolo 103, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 6

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro - Clausola sociale

1. In esecuzione di quanto previsto dal Regolamento n. 31 del 27/11/2009 attuativo della L.R. n. 28/2006, con la sottoscrizione del contratto di appalto, il Contraente si obbliga ad applicare integralmente ai rapporti di lavoro intercorrenti con i propri dipendenti, per tutta la durata dell'appalto, il contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche il contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
2. Nel caso in cui il Contraente sia consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del D.Lgs 50/2016, tale consorzio è direttamente ed oggettivamente responsabile dell'adempimento della presente clausola sociale da parte dell'impresa consorziata alla quale sia stata affidata l'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto dell'appalto.
3. L'inadempimento del Contraente o dell'impresa consorziata alla clausola sociale, anche in applicazione alla previsione di cui all'art. 31 del CCNL per la categoria delle Agenzie di somministrazione di lavoro, accertato direttamente da ARTI o a questa da chiunque segnalato, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla legge regionale n. 28 del 2006, così come di seguito specificate. L'inadempimento alla clausola sociale, se riguardante una percentuale di lavoratori inferiore al 50 per cento dei lavoratori occupati nell'esecuzione dell'appalto,

comporta l'applicazione nei confronti del Contraente o dell'impresa consorziata responsabile delle seguenti penali:

- a) una penale di ammontare pari allo 0,4 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti inferiore o pari al 10 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;
- b) una penale di ammontare pari allo 0,6 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra l'11 e il 20 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;
- c) una penale di ammontare pari allo 0,8 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra il 21 e il 30 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;
- d) una penale di ammontare pari all'1 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra il 31 e il 40 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;
- e) una penale di ammontare pari all'1,2 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra il 41 e il 49 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto.

- 4. L'ammontare delle penali sarà addebitato sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore del Contraente e, ove non sia sufficiente, sui pagamenti successivi; qualora il Contraente non vanti crediti sufficienti a compensare interamente l'ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, queste verranno addebitate, in tutto o in parte, sul deposito cauzionale. In tal caso, l'integrazione dell'importo del deposito cauzionale dovrà avvenire entro il termine di quindici giorni dalla richiesta.
- 5. L'inadempimento alla clausola sociale del Contraente o dell'impresa consorziata, se riguardante una percentuale di lavoratori pari o superiore al 50 per cento dei lavoratori occupati nell'esecuzione dell'appalto, nonché la recidiva nella violazione della clausola, comportano la risoluzione di diritto del contratto di appalto ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ. e con gli effetti di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
- 6. ARTI comunica tempestivamente al Contraente l'adozione della sanzione; dalla data della comunicazione decorrono i predetti effetti. Nel caso in cui l'appalto sia aggiudicato ad un raggruppamento temporaneo di imprese, ciascuna impresa è vincolata al rispetto della clausola sociale ed è l'unica responsabile dell'eventuale inadempimento. La gravità dell'inadempimento e il calcolo dell'ammontare delle penali di cui sopra devono essere parametrati sulla quota di partecipazione dell'impresa al raggruppamento e al numero dei dipendenti della stessa impegnati nell'esecuzione delle relative prestazioni dedotte in appalto. L'inadempimento alla clausola sociale da parte dell'impresa raggruppata, se riguardante una percentuale di lavoratori pari o superiore al 50 per cento dei lavoratori dalla stessa occupati nell'esecuzione dell'appalto, nonché la recidiva, saranno sanzionati dalla stazione appaltante con l'esclusione dall'appalto dell'impresa inadempiente. Qualora sia escluso il mandatario, ARTI può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai

lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni ARTI può recedere dall'appalto. Qualora sia escluso il mandante, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

Articolo 7

Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati

1. Il Contraente ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
3. Il Contraente è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. Il Contraente potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Contraente stesso a gare e appalti.

Articolo 8

Responsabilità

1. Il Contraente è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto, con esplicita esclusione della responsabilità per danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell'esercizio delle sue mansioni, ai sensi di quanto previsto dall'art. art. 35, comma 7 d. lgs. 81/2015

Articolo 9

Termine perentorio di esecuzione dei lavori

1. Il contratto quadro avrà decorrenza dalla data della sua sottoscrizione e durata di mesi 24 (ventiquattro).

Articolo 10

Verifica regolare esecuzione attività – Penali

1. Nel corso delle attività l'ARTI, nella persona del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, provvederà alla verifica della regolare esecuzione delle attività.
2. In caso di mancata e/o ritardata esecuzione della realizzazione del servizio rispetto ai tempi previsti, ARTI si riserva la facoltà di applicare una penale sino al 10% del valore complessivo contrattuale, fatto salva ogni azione per la richiesta di risarcimento del maggior danno e/o la risoluzione del contratto.

Articolo 11

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Contraente tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali.

2. Il Contraente dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e/o di attività libero professionale e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Contraente è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Contraente.

Articolo 12

Corrispettivo, fatturazione e pagamenti

1. ARTI si obbliga a corrispondere al Contraente, per ogni ora ordinaria di lavoro effettuato dal prestatore di lavoro, la tariffa oraria derivante dall'offerta, oltre IVA sulla parte imponibile. Al fine del computo delle ore effettuate dal prestatore di lavoro, ARTI sottoscriverà un'apposita scheda indicante le ore lavorate.
2. ARTI si impegna ad effettuare il pagamento spettante al Contraente entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle fatture, che il Contraente emetterà mensilmente secondo le norme fiscali in vigore, intestandole a: ARTI, Via Giulio Petroni n. 15/f.1, CF 06365770723.
In particolare, la fattura dovrà espressamente contenere i seguenti dati:
 - CIG del contratto;
 - riferimento al progetto all'interno del quale il prestatore di lavoro è stato richiesto di operare unitamente al CUP;
 - nominativo del prestatore di lavoro e relativa categoria;
 - quantitativo di ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione;
 - costo orario finito;
 - totale costo ore lavorate;
 - margine dell'agenzia per il lavoro;
 - IVA sul margine dell'agenzia;
 - totale fattura.
3. L'interesse di mora in caso di mancato pagamento nei termini sopra indicati sarà pari al 2,5%, su base annua sugli importi non corrisposti nei termini dovuti
4. I pagamenti avverranno mediante bonifico presso la banca e il conto corrente che saranno indicati dall'aggiudicataria. In caso di raggruppamento, i pagamenti saranno effettuati esclusivamente in favore del soggetto capogruppo, restando del tutto estranea la Stazione Appaltante ai rapporti intercorrenti tra i componenti il raggruppamento.
5. Il corrispettivo contrattuale è accettato dal Contraente in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
6. Il Contraente non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.

Articolo 13

Trasparenza dei prezzi

1. Il Contraente espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o

attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Contraente non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Contraente, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 14

Divieto di cessione del contratto

1. E' fatto divieto al Contraente di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d) n. 2 del D.Lgs. 50/2016.
2. In caso di inadempimento da parte del Contraente degli obblighi di cui al precedente comma, ARTI, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Articolo 15

Recesso

1. ARTI ha la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, alle condizioni previste dall'articolo 109 del D. Lgs. 50/2016. In tal caso, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito, secondo le condizioni ed il corrispettivo del contratto, oltre ad un indennizzo calcolato sulla base dell'articolo 109, commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016.
2. Nel caso, l'esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prenderà in consegna il servizio e ne verificherà la regolarità.
3. ARTI ha inoltre la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, così come previsto dall'articolo 1, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, secondo le modalità ivi previste. L'Impresa può chiedere il recesso dal contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile alla stessa, secondo le disposizioni del Codice Civile (articoli 1218, 1256, 1463).

Articolo 16

Risoluzione del contratto

1. Il presente contratto è condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dal Contraente ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R.445/2000; in tale ipotesi, il contratto si intende risolto e ARTI avrà la facoltà di applicare una penale di sino al 10% del valore complessivo contrattuale; resta salvo il diritto di ARTI al risarcimento

dell'eventuale maggior danno.

2. Per eventuali inadempimenti del Contraente rispetto agli obblighi previsti dal Capitolato Tecnico, l'ARTI, dopo aver assegnato mediante lettera raccomandata a/r un termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere, si riserva la facoltà di risolvere il contratto in corso ai sensi dell'art. 1454 del c.c., salvo il risarcimento dei danni.
3. ARTI inoltre si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., in caso di:
 - a) mancato pagamento delle retribuzioni ovvero di mancato versamento dei contributi a favore dei prestatori di lavoro da parte del Contraente;
 - b) inadempimento da parte del Contraente rispetto a quanto previsto dal Capitolato Tecnico in tema di termini per la somministrazione del personale;
 - c) inosservanza da parte del Contraente delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione del relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;
 - d) revoca dell'autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di lavoro a tempo determinato;
 - e) rallentamento del servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione del servizio stesso nei termini previsti dal contratto
 - f) mancata reintegrazione della cauzione definitiva entro 15 giorni dalla richiesta da parte di ARTI qualora questa venga escussa;
 - g) violazione delle norme di cui alla legge n. 136/2010 in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
 - h) perdita, da parte del Prestatore, dei requisiti per l'esecuzione della prestazione, quali il fallimento, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione
 - i) qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 del D.Lgs 50/2016.
4. La risoluzione opera di diritto al momento del ricevimento, da parte del Contraente, della lettera raccomandata a/r con la quale ARTI dichiara di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa.

Articolo 17

Clausola di revisione dei prezzi

1. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.
2. La revisione sarà applicata previa richiesta del Contraente.
3. Il Responsabile del Procedimento, supportato dal D.E.C. ove presente, conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi del servizio che incidono sul contratto aggiudicato.
4. Sulle richieste avanzate dal Contraente la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste del Contraente il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.

Articolo 18

Foro competente

1. Per tutte le questioni relative al presente atto è competente in via esclusiva il Foro di Bari.

Articolo 19

Consenso al trattamento dei dati

1. Il Contraente dichiara di consentire il trattamento dei dati personali da parte di ARTI, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs 101/2018 per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

Articolo 20

Obbligo di tracciabilità – Clausola risolutiva espressa

1. In esecuzione di quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Contraente si impegna ad assolvere agli obblighi di tracciabilità imposti da detto provvedimento legislativo. A tale scopo il Contraente prende atto che il codice CIG è il seguente: 9463759CF9.
2. Pertanto, ove il Contraente esegua transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa relativamente ad attività di cui al presente contratto, questo si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Contraente, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 20

Direttore Esecuzione del Contratto

1. Per la presente contratti il Direttore dell'Esecuzione del contratto è nominato nella persona di _____.

Letto, confermato e sottoscritto _____

ARTI
Il Direttore Amministrativo

Il contraente
Il Legale Rappresentante